

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	3
<i>INDICE GENERALE</i>	»	10

PAGINA BIANCA

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009). C. 1713-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
 Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2009 ed al bilancio pluriennale 2009-2011. C. 1714-ter Governo, approvato dal Senato (*Esame congiunto e rinvio*)

3

SEDE REFERENTE

Lunedì 15 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Gaspare GIUDICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 17.15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).
C. 1713-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.

C. 1714-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2009 ed al bilancio pluriennale 2009-2011.

C. 1714-ter Governo, approvato dal Senato.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Gaspare GIUDICE, *presidente e relatore per il disegno di legge finanziaria*, ricorda che nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 11 dicembre, è stato convenuto di procedere all'esame in terza lettura dei disegni di legge finanziaria e di bilancio secondo la seguente articolazione dei lavori: nella seduta odierna, si svolgerà l'esame preliminare dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, che proseguirà nelle sedute di martedì 16 dicembre, alle ore 9 ed alle ore 14. In questa ultima seduta si concluderà l'esame preliminare, mentre alle ore 16 del 16 dicembre è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Nella seduta di mercoledì 17 dicembre, alle ore 9 è poi prevista la dichiarazione di ammissibilità emendamenti, mentre il termine per eventuali richieste di riesame è fissato alle ore 11 della medesima giornata del 17 dicembre. Alle ore 14 del 17 dicembre è previsto l'inizio dell'esame degli emendamenti, mentre lo stesso giorno, al termine delle votazioni pomeridiane

dell'Assemblea è previsto il seguito dell'esame degli emendamenti ed il conferimento del mandato ai relatori.

Passando all'analisi del disegno di legge finanziaria per il 2009, si sofferma sulle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ricordando che il Senato ha aggiunto alcuni commi all'articolo 2, il quale è ora composto da 50 commi rispetto ai 43 del testo licenziato dalla Camera, introducendo altresì un nuovo articolo 3.

In particolare, il comma 44 integra le disposizioni contenute al comma 43 circa l'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, specificando che la relazione annuale del Governo da trasmettere alle Commissioni permanenti competenti per i profili finanziari deve essere presentata anche con riferimento all'anno 2008.

I commi 45 e 46 intervengono in merito al Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007. In particolare, al comma 45, si provvede in primo luogo ad una correzione formale, facendo riferimento, oltre che alle regioni a statuto speciale, anche alle province autonome di Trento e di Bolzano. Viene inoltre modificato il procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce le modalità di erogazione del Fondo, introducendo – quali novità, rispetto alla normativa vigente – il parere della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari. La nuova formulazione del comma prevede altresì che il Dipartimento per gli affari regionali provveda direttamente a finanziare i comuni interessati, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto del Presidente del Consiglio, senza più alcun riferimento ai progetti da realizzare. In sostanza, è soppresso il riferimento al parere delle regioni interessate in ordine ai progetti da finanziare, i quali dovevano essere finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni interessati,

nonché alla caratteristica sovracomunale dei progetti medesimi, quale criterio di valutazione ai fini dell'assegnazione delle agevolazioni. Infine, il comma 46 provvede ad integrare la dotazione del Fondo di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni per l'anno 2011.

Il comma 47 prevede la definizione con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari regionali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, dei criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie stanziata da un apposito emendamento approvato al disegno di legge di bilancio, pari a 120 milioni di euro, per la realizzazione del programma di interventi in materia di istruzione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria.

Il comma 48 dispone la non applicazione agli enti locali delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità relativo agli anni 2008-2011, di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge n. 112 del 2008, nel caso in cui il mancato rispetto del patto sia dovuto a spese per nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata, a condizione che siano individuate le risorse finanziarie, anche se a valere sulle risorse autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi infrastrutturali.

Tale esclusione si applica esclusivamente agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 un ammontare di impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, non superiore a quello medio del triennio 2005-2007. Sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia è prevista l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari compe-

tenti per i profili finanziari, entro 20 giorni dalla trasmissione. Le modalità di verifica dei risultati utili del patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dalle predette disposizioni saranno stabilite con decreto del Ministero dell'economia. Inoltre, con decreto del Presidente della Repubblica sono adottati i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali, nonché i termini e le modalità per l'invio delle istanze da parte degli enti territoriali interessati dalla disposizione.

I commi 49 e 50 intervengono sull'assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse. In particolare, essi posticipano dal 31 gennaio 2009 al 31 marzo 2009 il termine entro il quale procedere alla revoca delle precedenti concessioni; altresì, elevano dal 12,70 al 13,40 per cento il prelievo erariale unico, il cosiddetto PREU, calcolato sulle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato. Le maggiori entrate rispetto al 2008, anno nel quale il PREU era pari al 12 per cento, saranno destinate per il 50 per cento all'UNIRE e per il 50 per cento al CONI.

Il nuovo articolo 3, introdotto dal Senato, sostituisce integralmente l'articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008, in tema di emissione di titoli, nonché di acquisto di strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali. Rispetto al vigente articolo 62, è ribadito, al comma 2, il divieto per regioni, province autonome ed enti locali di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale alla scadenza e in un'unica soluzione; viene inoltre fissata la durata minima e massima di ciascuna operazione di indebitamento, pari rispettivamente a non meno di 5 anni e a non oltre 30 anni. È ribadita la competenza del Ministro dell'economia e delle finanze alla predisposizione di regolamenti che individuino la tipologia di contratti relativi a derivati che possono essere conclusi dalle autonomie territoriali. Rispetto alla norma vigente, si prevede che l'adozione di tali regolamenti avvenga d'intesa con la Conferenza per-

manente Stato-Regioni e province autonome, per i profili d'interesse regionale e che il medesimo regolamento indichi le componenti derivate che le autonomie possono prevedere nei contratti di finanziamento, nonché le informazioni da inserire nei contratti relativi a strumenti derivati con finalità di trasparenza. Inoltre, in sede di conclusione dei contratti relativi a derivati o dei contratti di finanziamento contenenti una componente derivata, il soggetto competente a sottoscriverli per l'ente pubblico deve attestare di aver preso conoscenza di rischi e caratteristiche dei medesimi contratti, a pena di nullità relativa. Viene ribadito, rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 62, il divieto di stipula, per gli enti territoriali interessati dalle norme, di contratti relativi a strumenti finanziari derivati, indicando altresì i limiti temporali di vigenza del divieto stesso. È fatta peraltro salva la possibilità di ristrutturare il contratto derivato.

Le norme introducono inoltre l'obbligo per il Ministero dell'economia e delle finanze di trasmissione mensile della documentazione concernente i contratti relativi a derivati stipulabili dagli enti territoriali, nonché l'obbligo di allegare ai principali documenti contabili, vale a dire il bilancio di previsione e il consuntivo, una nota informativa che rilevi gli oneri stimati e sostenuti in relazione ai suddetti contratti, ovvero ai contratti di finanziamento con componente derivata. Il comma 9 ribadisce quanto previsto al vigente comma 3-*bis* dell'articolo 62, includendo nella definizione di indebitamento recata dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, legge finanziaria 2004, l'eventuale premio incassato al momento delle operazioni derivate, sulla base dei criteri definiti in sede europea da EUROSTAT. Il comma 10 reca, con finalità di coordinamento, l'abrogazione di una serie di disposizioni relative all'utilizzo di derivati da parte degli enti territoriali.

Per quanto riguarda le tabelle di cui all'articolo 4, il Senato ha modificato l'ammontare delle tabelle A e B relative ai fondi speciali, sia al fine di utilizzare le

risorse a copertura degli oneri recati dalle nuove disposizioni introdotte nell'articolo, sia a seguito di emendamenti compensativi all'interno delle tabelle o tra le tabelle al fine di introdurre nuove finalizzazioni di spesa.

La tabella C è stata interessata da un unico emendamento che, sostanzialmente, dà attuazione all'articolo 28 del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e contestualmente soppresso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare. Pertanto le risorse riferite all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, allocate nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono state riallocate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, con conseguente riposizionamento delle risorse relative agli altri enti interessati nel medesimo stato di previsione.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per il disegno di legge di bilancio*, rileva che nel corso dell'esame al Senato, sono stati approvati alcuni emendamenti al disegno di legge di bilancio di previsione per il 2009 e al bilancio pluriennale 2009-2011. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) le risorse destinate alle spese di organizzazione e funzionamento, nonché alle spese riservate per il sistema di informazione e sicurezza della Repubblica sono state spostate dalla missione 25 «Fondi da ripartire» (UPB 25.1.2/cap. 5107) alla missione 5 «Ordine pubblico e sicurezza», nel nuovo programma «Sicurezza democratica (UPB 5.4.2/cap. 1670), senza tuttavia variarne gli importi (565,7 milioni di euro). Una variazione in diminuzione riguarda l'UPB 21.1.3 relativa agli organi costituzionali. In particolare è stato approvato un emendamento che riduce di 3,468 milioni di euro per il 2010 e di 6,988 milioni di euro per il 2011 le risorse da trasferire alla Presidenza della Repubblica, a seguito di spe-

cifica richiesta della stessa, portando l'ammontare degli stanziamenti per il 2010 e il 2011 allo stesso livello di quelli previsti per il 2009. Segnala peraltro che tale modifica incide sul bilancio triennale e pertanto non sul bilancio di previsione per il 2009. È stato, inoltre, approvato un emendamento finalizzato alla corretta allocazione delle risorse relative alle assunzioni di personale disposte dall'articolo 1, comma 355, legge n. 244/2007 da parte della Corte dei conti, dell'Avvocatura generale dello Stato e del Consiglio di Stato. Tali risorse erano state tutte originariamente allocate sul cap. 2170 relativo alle spese per il funzionamento del Consiglio di Stato. Con l'emendamento approvato la dotazione del Consiglio di Stato è stata ridotta di 7,5 milioni, con conseguente aumento di 6,5 milioni delle risorse per la Corte dei conti (cap. 2160/UPB 21.2.3) e di 1 milione di euro in favore dell'Avvocatura generale dello Stato (UPB 24.1.1, capitoli vari). Nella Tabella 5 relativa allo stato di previsione del Ministero della giustizia sono stati aumentati di 18,2 milioni di euro le risorse destinate all'Amministrazione penitenziaria e di 300 mila euro le risorse per la Giustizia minorile, al fine di ricollocare la quota di risorse confluite sul Fondo sanitario nazionale, relative all'assistenza sanitaria per gli istituti penitenziari ubicati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome; l'intervento viene effettuato, come precisato durante il relativo esame, in attesa del recepimento della direttiva nazionale negli statuti delle predette regioni relativa al trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria. Conseguentemente è stata ridotta, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione del Fondo sanitario nazionale. Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Tabella 6) sono state aumentate di 8 milioni di euro le risorse destinate agli italiani nel mondo. In particolare 6 milioni sono destinati al cap. 3121 (spese per la tutela e l'assistenza dei connazionali e delle collettività italiane all'estero e dei cittadini dell'unione europea nei paesi terzi, nonché provvidenze in

favore dei profughi italiani) e 2 milioni al cap. 3153 (contributi in denaro, libri e materiale didattico e relative spese di spedizione ad enti, associazioni e comitati per l'assistenza educativa, scolastica, culturale, ricreativa e sportiva dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie). A copertura sono state ridotte di 6 milioni le risorse del cap. 3081 (spese per le elezioni dei comitati degli italiani all'estero (COMITES) e di 1 milione quelle del cap. 3091 (spese per le elezioni del consiglio generale degli italiani all'estero), le cui dotazioni vengono, di fatto, azzerate. Il restante milione di copertura è posto a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (cap. 3000/Economia). Infine un emendamento ha destinato 120 milioni di euro per la realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione. Le risorse sono state allocate nel capitolo 1299/UPB 1.10.2 di nuova istituzione, nell'ambito del Programma «Interventi in materia di istruzione», Missione «Istruzione scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (Tabella 7). Secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 47, del disegno di legge finanziaria 2009 tali risorse saranno ripartite tra le regioni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari regionali e del Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla copertura dell'opera si provvede a valere sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (cap. 3000/Economia).

Rileva infine che la seconda Nota di variazioni, recependo le modifiche al disegno di legge finanziaria disposte dal Senato, interessa anche gli stati di previsione del Ministero dell'ambiente (Tabella 9) relativamente al finanziamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e alla soppressione degli enti in esso confluiti, e del Ministero delle politiche agricole (Tabella 12) relativamente al finanziamento dell'UNIRE disposto dal decreto-legge n. 149 (cosiddetto decreto giochi), che viene no-

vellato dal disegno di legge finanziaria prevedendo un analogo finanziamento al CONI (100 milioni). È stata, infine, introdotta una modifica al testo del disegno di legge di bilancio, (articolo 2, comma 2) aggiungendo il programma «Protezione sociale per particolari categorie» nella missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» tra i fondi che possono essere ripartiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali.

Inoltre, viene aggiunta l'indicazione di nuovi capitoli: nella tabella «A» che elenca le u.p.b per le quali il Ministero dell'economia è autorizzato ad effettuare variazioni compensative; all'elenco n. 1 relativo alle spese obbligatorie e d'ordine nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Segnala, infine che le modifiche introdotte dal Senato, come evidenziato nella Seconda Nota di variazioni, non hanno determinato alcuna modifica sul saldo netto da finanziare (32.790 milioni al netto delle regolazioni contabili e debitorie - 39.860 milioni di euro al lordo) e sul ricorso al mercato (255.105). Osserva peraltro che la nota di variazione non registra, come sarebbe invece necessario, le modifiche sugli stanziamenti di bilancio derivanti dai decreti-legge in corso di esame da parte del Parlamento. È invece migliorato di un milione di euro il risparmio pubblico passando 12.747 a 12.748 milioni di euro (da 9.377 a 9.378 milioni di euro se considerato al lordo delle regolazioni debitorie e contabili). Infatti alle maggiori entrate tributarie (200 milioni) determinate dall'incremento del PREU (prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato) ai sensi dell'articolo 2, comma 49, del disegno di legge finanziaria, corrisponde un incremento delle spese correnti di 199 milioni e di un milione delle spese in conto capitale (maggiori risorse nella Tabella B del disegno di legge finanziaria per i fondi di rotazione per Trieste e Gorizia).

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva preliminarmente, in risposta alle considerazioni dell'onorevole Moroni, che il quadro completo delle conseguenze sul bilancio derivanti dai provvedimenti di urgenza in corso di approvazione potrà ovviamente essere dato solo quando gli stessi saranno stati tutti definitivamente approvati. Al tempo stesso rileva che un tale quadro risulta necessario in quanto il disegno di legge finanziaria ha stabilito la cornice dei saldi di bilancio all'interno della quale si devono necessariamente muovere gli altri provvedimenti, i quali tuttavia, a loro volta, non sono privi di influenza su tale quadro. Osserva che le modifiche introdotte al Senato al disegno di legge di bilancio risultano di portata limitata, e consistono essenzialmente in correzioni. Fanno eccezione le previsioni in materia di dotazioni di bilancio della Presidenza della Repubblica che fanno seguito a richieste della stessa Presidenza della Repubblica, nonché il finanziamento di 120 milioni di euro per le scuole paritarie, che peraltro deve essere letto anche alla luce del disposto del comma 47 del disegno di legge finanziaria per il 2009 che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione siano stabiliti i criteri per la distribuzione alle regioni delle predette risorse finanziarie. Si è inoltre intervenuti sulle dotazioni del Fondo per la valorizzazione delle zone confinanti con le regioni a statuto speciale nonché sulla regolazione della sottoscrizione da parte degli enti locali di derivati. Segnala infine come modifica di grande rilevanza il comma 48 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria che consente, recependo una richiesta avanzata anche nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, di aumentare le spese di investimento degli enti locali, valutando che le stesse, nell'attuale momento di crisi possano avere una funzione di sostegno della domanda pubblica probabilmente anche superiore rispetto alla spesa delle amministrazioni centrali. Al tempo stesso si è individuata una procedura per garantire la compensazione di tale eventuali maggiori spese rispetto ai saldi di finanza pubblica. Dà

infine conto della documentazione predisposta al fine di fornire ulteriori chiarimenti.

Pier Paolo BARETTA (PD), riservandosi una analisi più approfondita delle modifiche apportate dal Senato, osserva come nelle disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento siano individuati procedure e meccanismi assai complessi che rischiano pertanto di essere scarsamente efficaci.

Nel rilevare che è del tutto evidente come la nuova lettura presso questo ramo del Parlamento dei disegni di legge finanziaria e di bilancio abbia un rilievo ormai recessivo rispetto all'esame del decreto-legge n. 185 del 2008, che reca gli interventi che dovrebbero consentire di fronteggiare la gravissima crisi economica mondiale, evidenzia come stiano emergendo con forza due questioni procedurali di assoluta rilevanza, attinenti ai rapporti tra i diversi procedimenti legislativi attualmente in corso presso la Camera. In primo luogo, osserva come si stia determinando un pericoloso intasamento dei lavori della Camera, rispetto al quale auspica che il Governo valuti con attenzione le priorità di intervento anche al fine di contribuire alla creazione di un clima di collaborazione tra le diverse parti politiche. In mancanza di tale individuazione di priorità, la concomitanza dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni rischia infatti di ridurre entro termini eccessivamente ristretti l'esame delle misure « anti-crisi » contenute nel decreto-legge n. 185.

Segnala, inoltre, la particolare rilevanza sotto il profilo politico della tematica della mancata modifica dei saldi di finanza pubblica allo scopo di scontare nel disegno di legge di bilancio gli effetti dei decreti-legge adottati dal Governo ed approvati dal Parlamento. Alla luce di tale situazione, cui ha fatto cenno anche la collega Moroni nella sua relazione sul disegno di legge di bilancio, ritiene infatti sia meno difficoltoso dal punto di vista concettuale introdurre nel corso dell'esame del decreto-legge n. 185 parziali scostamenti dai saldi di finanza pubblica individuati dalla

legge finanziaria, consentendo così una manovra economica più fortemente anticiclica ed incisiva.

Massimo VANNUCCI (PD), nel condividere le valutazioni del collega Baretta, ritiene dubbio che la portata limitata delle modifiche ai documenti di bilancio approvate dal Senato sia da salutare come un successo. Osserva infatti che la gravità della crisi economica avrebbe richiesto una modifica dei saldi di finanza pubblica individuati dal DPEF e dal decreto-legge n. 112 in una situazione ben diversa, al fine di consentire una robusta iniezione di domanda pubblica in grado di compensare il forte calo dei consumi che si sta registrando ormai da 15 mesi consecutivi. Ritiene peraltro policamente grave l'inerzia non solo del Ministro dell'economia, ma anche di tutta la maggioranza, che ha rifiutato l'ipotesi avanzata dall'opposizione di convocare un « tavolo della crisi » al fine di concordare

aiuti sostanziali ed immediati all'economia pari ad un punto di PIL da associare ad un piano di rientro dal debito pubblico e ad altre misure necessarie per l'economia e la finanza pubblica in grado di assicurare i mercati e le autorità comunitarie. Rileva che invece in questo contesto la compressione del contenuto del disegno di legge finanziaria porta solo ad allungamenti dei tempi. In tal senso si prosegue la politica sbagliata già avviata con il decreto-legge n. 93 che ha abolito l'ICI, con il decreto-legge n. 112 e con ulteriore sperpero di risorse per l'Alitalia e per i comuni di Roma e Catania.

Gaspare GIUDICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani alle ore 9.

La seduta termina alle 18.

INDICE GENERALE

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009). C. 1713-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2009 ed al bilancio pluriennale 2009-2011. C. 1714-ter Governo, approvato dal Senato (*Esame congiunto e rinvio*)

3

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 0,35



16SMC0001080